

730 precompilato; cosa significa la dicitura “dato non utilizzato”?

Che cosa vuol dire se nel 730 precompilato una certa informazione riporta la dicitura un po' enigmatica “dato non utilizzato”. Come sappiamo, dal 14 maggio i modelli precompilati 2026 che l'Agenzia aveva caricato sul proprio sito già dal 30 aprile, sono passati dalla fase di semplice “lettura” a quella operativa delle conferme o delle eventuali modifiche. Sebbene precompilati, non è detto infatti che i modelli corrispondano a “vangelo”, e quindi l'opzione di modifica o integrazione di certi dati errati o mancanti è sempre a portata di mano. In quest'operazione, peraltro, l'assistenza degli intermediari come CAF ACLI Service Roma tutela il contribuente dalla responsabilità dell'errore, che se invece fosse commesso individualmente - cioè col “fai da te” senza l'intervento dell'assistenza - peserebbe solo sul singolo contribuente in termini di sanzioni.

730 precompilato modificabile con l'aiuto del CAF

La possibilità infatti di modificare i modelli nasconde talvolta delle zone d'ombra non sempre chiare agli occhi dei non esperti. Prendiamo ad esempio il caso di Francesca E. la quale ci scrive: “Buongiorno, la dichiarazione precompilata 2026, tra gli oneri portati in detrazione, mi riporta una voce di spesa (acquisto condizionatori), con la dicitura: ‘dato non utilizzato’, eppure lo visualizzo. Per quale motivo? Cosa posso fare per usufruire della detrazione senza incorrere in sanzioni?” Il timore perciò di imbattersi in una qualche sanzione è comprensibile, ma a parte questo non c'è da avere paura: quel dato infatti che l'Agenzia riporta come “non utilizzato” si può tranquillamente usare, tuttavia bisogna essere consapevoli - e qui appunto l'intervento del CAF può essere d'aiuto - che inserire quel dato nel modello, quindi di fatto *utilizzandolo*, equivarrebbe a modificare la dichiarazione, la quale sarebbe soggetta a quel punto a eventuali operazioni di controllo.

730 precompilato 2026: come si modifica?

Perché diciamo che il CAF in questa circostanza è d'aiuto? Per il semplice fatto che intervenendo sul 730, quindi effettuando la modifica e apponendo il cosiddetto “visto di conformità”, è anche il CAF ad assumersi la responsabilità della dichiarazione (quindi il modello, agli occhi dell'Agenzia, risulterà elaborato e trasmesso non direttamente da Francesca E., ma da CAF ACLI per conto di...). Ora, la dicitura “dato non utilizzato” vuol dire che l'Agenzia, pur avendo quel dato a disposizione (nel caso della contribuente che ci ha interpellato si tratta dell'acquisto di un condizionatore, ma potrebbe benissimo riguardare qualunque altra tipologia di

spesa), non l'ha inserito nel modello ma lo ha solo lasciato visualizzare come dato a disposizione, che c'è, che esiste, ma appunto "non utilizzato" ai fini dell'elaborazione.

730 precompilato 2026: modifiche e integrazioni coi documenti delle spese

Le ragioni della presenza di un dato "non utilizzato" potrebbero essere molteplici. Probabilmente i dati non utilizzati sono importi che l'Agenzia ha in suo possesso ma che non ha inserito nel precompilato perché non certi, cioè da verificare tramite la documentazione che ha a casa il contribuente. Quindi per far sì che incidano sull'esito del modello andranno per forza integrati con la conseguente modifica sull'imposta dovuta. Starà allora al contribuente, magari consigliato dal CAF, decidere cosa fare. In questo caso l'unica vera bussola di giudizio è la documentazione che si ha sottomano, perché se fosse andata persa, la cosa più logica sarebbe ovviamente ignorare il dato. Viceversa, integrarlo senza avere la pezza d'appoggio della documentazione comporterebbe un rischio. Se invece il contribuente, in previsione del 730, avesse conservato tutto – scontrini fatture ecc – per dimostrare le spese effettuate, l'integrazione del dato o dei dati non utilizzati, non avrebbe alcuna controindicazione.

FONTE CAF ACLI

Invalidità civile 2026; importi e limiti di reddito

La pensione di invalidità civile è riconosciuta agli invalidi civili con un'età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale o parziale inabilità lavorativa. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali.

Nel 2026 l'INPS ha aggiornato importi e limiti di reddito per le pensioni di invalidità civile:

- Invalidità civile al 100%: pensione mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 20.029,55 €.
- Invalidità civile parziale 74%-99%: assegno mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 5.852,21€.

I destinatari della pensione d'invalidità

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni. **La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2026, a 340,71€ al mese.**

Limiti di reddito

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l'anno 2026 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 20.029,55€

Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell'assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

La trasformazione

La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a 67 anni. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.

A partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un'ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l'uniformità delle procedure sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una "valutazione di base" unitaria affidata all'INPS) che comportano

immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.

FONTE PATRONATO ACLI

Pensioni; dal 2027 adeguamento dei requisiti alla speranza di vita

Aumento della **speranza di vita**: che cosa significa esattamente questa espressione? Indica che il nostro paese offre accesso alle cure e garantisce un tenore di vita che, pur con le dovute eccezioni, consente di vivere più a lungo. Questo incide, ovviamente, sulla spesa pensionistica, determinandone un aumento e la **necessità di contenerla**, che ha portato, più volte, allo spostamento in avanti dell'età pensionabile.

La legge Fornero aveva previsto un innalzamento dell'età pensionabile proprio in base al principio dell'aumento dell'aspettativa di vita. Negli **ultimi 8 anni**, però, il requisito pensionistico era sempre **stato "congelato"**: 67 anni per la pensione di vecchiaia sia per uomini che per donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con successiva apertura della finestra mobile per la pensione di anzianità contributiva.

In seguito alla conferma dell'Istat circa l'aumento progressivo della speranza di vita per gli italiani, il governo ha deciso di procedere alzando i requisiti richiesti per l'accesso alla pensione. La novità più evidente e temuta della legge di Bilancio 2026 dispiegherà i propri effetti dal prossimo anno, nel **biennio 2027-2029**.

Anno 2027

- Pensione di vecchiaia: almeno 20 anni di contributi al compimento di **67 anni e 1 mese**, requisito comune per uomini e donne.
- Pensione di anzianità contributiva: **42 anni e 11 mesi** per gli uomini e **41 anni e 11 mesi** per le donne.
- Assegno sociale: al compimento di 67 anni e 1 mese, con determinati requisiti reddituali.

A partire **dal 2028**, tali decorrenze slitteranno di **ulteriori due mesi** e di **altri tre nel 2029**.

Questi aggiornamenti riguardano la maggior parte dei lavoratori, con eccezioni per

lavoratori precoci, addetti a mansioni particolarmente gravose e usuranti.

La legge di Bilancio 2026 prevede inoltre la **conferma dell'anticipo pensionistico Ape social**, ma non riconferma le pensioni anticipate Opzione Donna e Quota 103.

Una consulenza personalizzata fa la differenza

Le regole pensionistiche sono articolate e **ogni carriera lavorativa è diversa**. Per questo, è fondamentale una valutazione personalizzata che tenga conto dell'età, della contribuzione maturata e delle diverse opzioni disponibili. È possibile richiedere una **consulenza previdenziale personalizzata** per analizzare la propria situazione e pianificare il pensionamento.

FONTE PATRONATO ACLI

Fondo pensione e nuove assunzioni

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare riguardano anche i lavoratori che alla data di entrata in vigore avevano già avuto altre precedenti esperienze lavorative.

La normativa prevede che in occasione di una nuova assunzione il datore di lavoro abbia l'obbligo di verificare se il lavoratore che sta per assumere abbia già avuto precedenti esperienze e se abbia in passato aderito o meno ad un fondo di previdenza complementare.

Ciò per evitare che chi aderisce alla previdenza complementare in un rapporto di lavoro, opti per la scelta contraria nel rapporto di lavoro successivo generando confusione oltre che una situazione di illeggittimità.

Dal 1 luglio 2026 Il datore di lavoro è tenuto a verificare queste circostanze e consegnare un'informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.

Qualora il lavoratore avesse in passato aderito a una forma pensionistica complementare, avrà a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione per esprimersi ed indicare a quale conferire il TFR maturando da tale data. (se mantenere lo stesso fondo oppure sceglierne un altro).

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data

anteriore al 29 aprile 1993 (c.d. “vecchi iscritti”) per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, qualora non vogliano devolvere l’intero proprio TFR maturando, potranno comunicare nello stesso termine di 60 giorni la volontà di conferimento del TFR in misura non inferiore al 50 per cento.

A partire dal 1 luglio 2026, se vieni assunto e hai già avuto esperienze lavorative aderendo ad un fondo di previdenza complementare il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti un’informazione e assistenza personalizzata, aiutarti a verificare la tua situazione nonché ad orientarti circa la scelta del fondo pensione più confacente alle tue esigenze.

FONTE PATRONATO ACLI

Redditi assimilati; esclusi dal beneficio somma “extra”

Redditi assimilati esclusi dal beneficio della somma “extra” ai lavoratori dipendenti introdotta nel 2025 e con effetto nel 730/2026. Rientrano al contrario nel beneficio dell’ulteriore detrazione sul lavoro dipendente per i redditi tra 20.001 e 40.000 euro (anch’esso introdotto dalla manovra 2025), i percettori dei cosiddetti redditi “sostitutivi” al lavoro dipendente. Due faq pubblicate il 30 aprile 2026 dall’Agenzia delle Entrate, contribuiscono a farci comprendere un po’ più nel dettaglio certe sfumature delle suddette novità in tema di IRPEF e lavoro dipendente che i contribuenti si ritrovano “nero su bianco” nell’attuale [730/2026](#).

Modello 730/2026: a chi spettano i nuovi benefici sul lavoro dipendente

Partiamo dalla base della norma. Come accennavamo si tratta di due novità disposte dalla scorsa manovra finanziaria. La prima è quella che prevede per i titolari di reddito da lavoro dipendente (non percettori di pensione) che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’erogazione automatica da parte sostituti d’imposta di una somma “extra” non soggetta a tassazione ([qui](#) ne abbiamo parlato più dettagliatamente), determinata applicando al reddito da lavoro le seguenti percentuali:

- 7,1% se il reddito annuo di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

- 4,8% se è superiore a 15.000 euro.

La seconda novità, invece, riguarda sempre i titolari di redditi da lavoro dipendente non percettori di pensione, ma stavolta con redditi complessivi tra 20.001 e 40.000 euro, per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda di importo variabile a seconda dell'ammontare del reddito complessivo e rapportata al periodo di lavoro:

- pari cioè a 1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- oppure al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Modello 730/2026: niente somma extra per i redditi assimilati

Ora, le due faq dell'Agenzia forniscono alcune precisazioni relative alla spettanza tanto del primo quanto del secondo beneficio. Riguardo al primo, l'Agenzia specifica che la somma non soggetta a tassazione per i dipendenti con reddito non superiore a 20.000 euro – si cui i primi chiarimenti erano già stati pubblicati con la Circolare 4 del 16 maggio 2025 – non può spettare ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indicati all'articolo 50 del TUIR. Scrive infatti l'Agenzia che “per espressa previsione normativa, l'ambito applicativo della somma e della ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, a eccezione dei redditi da pensione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49”. Di qui l'automatica esclusione per i redditi *assimilati* a quelli di lavoro dipendente, menzionati appunto all'articolo 50.

Modello 730/2026: detrazione anche su redditi sostitutivi al lavoro dipendente

La seconda faq approfondisce invece, ma con esiti opposti alla prima, il caso della possibile spettanza dell'ulteriore detrazione IRPEF in caso di redditi tra 20.001 e 40.000 euro per i titolari di redditi sostitutivi a quelli da lavoro dipendente, menzionati dall'articolo 6, comma 2, del TUIR. Parliamo ad esempio di prestazioni come l'indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, o le indennità di maternità/malattia. A questo proposito la norma stabilisce che questi proventi, seppur conseguiti “in sostituzione” al vero e proprio reddito da lavoro dipendente, costituiscono comunque una fonte reddituale di analoga natura a quella che vanno a sostituire, tant'è vero che sono anch'essi assoggettabili a

tassazione come i veri redditi da lavoro dipendente.

Di conseguenza, nell'ambito applicativo delle detrazioni per lavoro dipendente, che spettano "anche con riferimento ai redditi sostitutivi, quali ad esempio le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità", l'Agenzia precisa nella faq che la nuova detrazione istituita nel 2025 in riferimento ai titolari di redditi tra 20.001 e 40.000 euro spetta anche su quei redditi sostitutivi per i quali il TUIR già riconosca la classica detrazione per lavoro dipendente.

FONTE CAF ACLI

Detrazione trasporto e rimborso spese, c'è sintonia

C'è feeling fra la detrazione sul trasporto pubblico pagato dal dipendente e il rimborso sulle spese di trasporto erogato dal datore di lavoro. Una faq dell'Agenzia delle Entrate (FiscoOggi.it) sgombra il campo dai dubbi sulla presunta incumulabilità dei due benefici, che in realtà possono coesistere tranquillamente. Da una parte, appunto, la detrazione del 19% sugli oneri di trasporto sostenuti dal dipendente, dall'altra l'eventuale *fringe benefit* "fuori busta" messo a disposizione dell'azienda per rimborsare i dipendenti di quegli stessi oneri. I canali, però, sono fiscalmente distinti, quindi non in conflitto ai fini del 730. Il TUIR, spiega l'Agenzia, "prevede la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro". Di contro, sempre ai sensi del TUIR, "non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale".

Separando allora le due cose, la detrazione valida ai fini IRPEF è applicata al 19% entro un importo complessivo non superiore a 250 euro sulle spese rimaste a carico del contribuente (spese cioè che il contribuente deve comunque documentare con titolo e ricevute) per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Per "abbonamento" si intende un titolo di trasporto non occasionale che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. "Inoltre - spiega l'Agenzia delle Entrate - per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad

oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite”.

Sul piano invece del rimborso erogato “alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro (...) per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico”, tali somme, essendo escluse dal reddito del lavoratore, e quindi non essendo di fatto imponibili fiscalmente, non costituiscono un impedimento sul fronte della detrazione, che infatti resta applicabile sugli oneri sostenuti dal dipendente e documentati col titolo di viaggio emesso a suo nome, a prescindere poi se il datore di lavoro conceda o meno il benefit del rimborso. “Pertanto – come si legge nella faq delle Entrate – la quota sostenuta dal datore di lavoro non concorre al reddito di lavoro dipendente a prescindere dal fatto che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento mentre solo la parte della spesa rimasta a carico del lavoratore configura un onere detraibile”, dove per “spesa rimasta a carico del lavoratore” si intende ovviamente l’acquisto effettivo dell’abbonamento di trasporto.

FONTE CAF ACLI

Erede minorenni, obbligo di dichiarazione

Pur accettando l’eredità con beneficio d’inventario, l’erede minore è comunque tenuto a osservare l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del genitore deceduto. Sull’argomento interviene una faq pubblicata il 4 maggio su FiscoOggi.it, magazine online dell’Agenzia delle Entrate, che riprende a sua volta un interpello del 2025 di analogo argomento (il n. 275 del 3 novembre). La questione riguardava il caso di un minore che aveva perso la mamma nel 2025, accettandone, dietro autorizzazione del giudice, l’eredità con beneficio d’inventario, e ricadendo così nell’obbligo fiscale della dichiarazione anche se l’inventario non era stato ancora concluso.

Secondo infatti quanto chiarito nella faq del 4 maggio, il minore acquisisce la qualità di erede nello stesso momento in cui presenta al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità. L’accettazione con “beneficio d’inventario” permette in

pratica di sostenere economicamente gli eventuali “lasciti” a debito del defunto solo con le sostanze del defunto stesso, senza cioè andare ad intaccare il patrimonio personale dell’erede.

In altre parole, a differenza della normale accettazione dell’eredità, in cui il patrimonio del defunto va a confluire in quello dell’erede divenendo di fatto un unico patrimonio indistinto, nel caso dell’accettazione con beneficio d’inventario (per altro obbligatoria nel caso dei minori) si mantiene una separazione tra patrimoni prevista appunto a “beneficio” dell’erede, laddove l’eredità contenesse debiti invece di crediti. In questo modo, quindi, l’erede sarebbe sì chiamato a “onorare” quei debiti, ma solo attingendo dalle risorse che erano del *de cuius*, e non dal suo patrimonio personale (ecco il perchè della separazione).

L’Agenzia ricorda che a protezione dei minori il legislatore ha subordinato l’accettazione dell’eredità all’autorizzazione del giudice tutelare, prevedendo inoltre che i lasciti debbano essere sempre accettati con beneficio di inventario (articolo 471 del Codice civile). Inoltre, sempre per tutelare il minore, il Codice civile prevede che i genitori non possano disporre dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo. Nel caso del beneficio di inventario, la dichiarazione di accettazione va presentata presso un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, dopodiché verrà inserita nel registro delle successioni del tribunale.

Ciò non toglie, come ritiene l’Agenzia, che il minore acquisisca comunque lo status di erede nel momento in cui si presenta al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità. Tale status, in conclusione, presuppone che il minore sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi a nome del genitore deceduto e a versare le relative imposte.

FONTE CAF ACLI

Nuova apertura CAF e Patronato ACLI Roma in Via Cristoforo Colombo 350

CAF e Patronato ACLI Roma apre una nuova sede in Via Cristoforo Colombo 350, per offrire ai cittadini un punto di riferimento ancora più vicino, efficiente e professionale per tutte le pratiche fiscali e previdenziali.

Da oltre 30 anni accompagniamo famiglie, lavoratori e pensionati con servizi chiari, affidabili e personalizzati, garantendo assistenza completa e supporto qualificato.

I nostri servizi

- Dichiarazione dei redditi 730
- Modello ISEE
- Pensioni e invalidità
- NASPI e disoccupazione
- Bonus fiscali
- IMU
- Assegno Unico
- Successioni
- Pratiche INPS e INAIL

Perché scegliere ACLI Roma

- Oltre 30 anni di esperienza
- Assistenza professionale e personalizzata
- Supporto rapido e affidabile
- Consulenza aggiornata su bonus, diritti e normative

Promozione nuova apertura

Per tutti i nuovi clienti CAF è attivo uno sconto del 10% sui servizi dedicati.

Dove siamo

Via Cristoforo Colombo 350 - Roma

Prenota il tuo appuntamento

Tel. 06 57 08 730

Email: roma@acliservice.acli.it



Invalidità civile 2026; aggiornamento importi e limiti di reddito

La pensione di invalidità civile è riconosciuta agli invalidi civili con un'età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale o parziale inabilità lavorativa. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali.

Nel 2026 l'INPS ha aggiornato importi e limiti di reddito per le pensioni di invalidità civile:

- Invalidità civile al 100%: pensione mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 20.029,55 €.
- Invalidità civile parziale 74%-99%: assegno mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 5.852,21€.

I destinatari della pensione d'invalidità

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni. **La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2026, a 340,71€ al mese.**

Limiti di reddito

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l'anno 2026 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 20.029,55€

Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell'assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

La trasformazione

La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a 67 anni. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.

A partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un'ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l'uniformità delle procedure sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una "valutazione di base" unitaria affidata all'INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.

FONTE PATRONATO ACLI

Bonus Bollette, ampliamento e potenziamento

Bonus Elettrico 2026 non solo rafforzato, ma anche ampliato a una nuova potenziale fascia di famiglie beneficiarie. Con la pubblicazione del Decreto Bollette (n. 21/2026) sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 17 aprile 2026, la nuova versione del bonus sulle forniture domestiche di energia elettrica diventa legge. Si tratta dunque di un "restyling" che agisce su due piani diversi: da una parte, come accennavamo, c'è il potenziamento del [bonus tradizionale esistente](#), con una platea di utenti già ben delineata che però riceveranno un contributo un po' più sostanzioso; dall'altra, invece, si aggiunge il tassello di un nuovo "extra-bonus" sempre basato sulla selettività [ISEE](#), ma destinato (per lo meno in teoria, a seconda del volere delle aziende fornitrici) a una platea di famiglie diversa (per il calcolo ISEE è possibile [contattare CAF ACLI Service Roma](#)).

Vediamo allora in che modo. Partiamo dal bonus elettrico tradizionale. Con le regole ante-decreto, il Bonus Elettrico prevedeva un sostegno sul consumo in bolletta pari a 200 euro per tutti i clienti domestici appartenenti ad un nucleo familiare con

questi requisiti ISEE:

- indicatore non superiore a 9.796 euro;
- indicatore non superiore a 20.000 euro quando ci sono almeno 4 figli a carico.

Ora, a questi 200 euro, in presenza degli stessi paletti ISEE, il decreto pubblicato venerdì 17 aprile in GU aggiunge altri 115 euro a nucleo, per un beneficio che raggiunge così quota 315 euro.

A questo punto, dopo il potenziamento del bonus “tradizionale”, entra in gioco la nuova componente dell’extra-bonus, che in presenza di certi requisiti specifici crea una seconda platea di beneficiari “esterna” a quella cui spettano i 315 euro ordinari. Come spiegavamo, anche in questo secondo caso il beneficio spetta a seconda dell’ISEE, e per l’esattezza se l’indicatore economico non supera quota 25.000 euro. Oltre a questo paletto, però, ve ne sono altri due legati al consumo elettrico, ovvero consumi che devono essere inferiori a:

- 0,5 MWh nei primi due mesi del 2026;
- 3 MWh nell’anno precedente.

In presenza, perciò, di questi requisiti spetterebbe per gli anni 2026-27 un importo fisso di 60 euro. Non a caso abbiamo usato il condizionale, visto che le modalità di erogazione di questo secondo bonus non lo rendono automatico come quello ordinario di 315 euro. In quel caso, infatti, basta che vi sia un ISEE valido entro i valori che abbiamo indicato (cioè 9.796 euro o 20.000 euro) e il bonus viene accreditato automaticamente dal fornitore senza che l’utente ne faccia domanda; nel caso invece dei 60 euro introdotti col decreto 21/2026, parliamo di uno sconto facoltativo che sarà il fornitore a concedere (secondo regole di trasparenza stabilite da Arera) in presenza dei requisiti economici e di consumo prestabiliti dal testo di legge, senza quindi che vi sia nessuna automaticità od obbligo di erogazione pur con quei requisiti in regola.

FONTE CAF ACLI